

Tribunale Perugia, ordinanza del 17/01/2014 - deposito telematico non previsto da decreto ex art. 35 DM 44/2011 – rimessione in termini.

Trib. Perugia, ord. 17/01/2014

Un avvocato del foro di Teramo, agli inizi del gennaio 2014, deposita telematicamente la propria comparsa conclusionale in un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Perugia e riceve le PEC rispettivamente contenenti la ricevuta di accettazione dell'invio, la ricevuta di consegna dell'invio, l'esito positivo dei controlli automatici e resta in attesa di ricevere la quarta PEC dell'accettazione definitiva del deposito.

Ritiene di aver effettuato l'adempimento, ma, dopo molti giorni e comunque successivamente allo spirare del termine per il deposito della comparsa conclusionale, riceve la quarta PEC con la quale apprende il rifiuto del deposito in questione e, da ulteriori accertamenti viene a conoscenza del fatto che il deposito è stato rifiutato considerando che il Tribunale di Perugia non era abilitato ex art. 35 DM. 44/11, alla ricezione telematica delle comparse conclusionali.

L'avvocato deposita al Giudice istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., sostenendo da una parte il proprio affidamento incolpevole sui tre messaggi di conferma ricevuti e dall'altra che se il rifiuto fosse avvenuto subito dopo il deposito telematico dell'atto e non dopo diversi giorni e quindi a termine scaduto, avrebbe potuto comunque tempestivamente depositare la propria comparsa nella forma tradizionale.

Il Giudice, su tale istanza, ha così provveduto:

Il giudice

letta l'istanza che precede;

ritenuto che l'equivoco generato dalla dizione "accettazione deposito" apposta sulla mail del 9/1/2014 ore 9.41 era obiettivamente idoneo a trarre in errore, scusabile, il destinatario della stessa in ordine al deposito dell'atto inviato il precedente 2 gennaio;

ritenuto, pertanto, di poter rimettere in termini la parte al fine del deposito – cartaceo – della comparsa conclusionale

rimette

in termini l'istante ai fini del deposito della comparsa conclusionale assegnando allo stesso il termine di giorni 7 dalla comunicazione del presente provvedimento termine congruo dovendosi provvedere al solo adempimento "materiale" in relazione alla stessa comparsa già trasmessa in formato elettronico;

dispone

che, conseguentemente, il termine per il deposito delle memorie di replica – nella misura di gg. 20 – decorra dall'ottavo giorno successivo al termine prorogato, Si comunichi all'istante e alla controparte.

Depositato, 17/01/2014.